



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 58

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Legge 13 giugno 2025, n. 91 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 25-6-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

**Articolo 3 (Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20)**

**L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della salute un tavolo tecnico, di cui stabilisce la composizione, a fini ricognitivi, avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, afferente al diritto a una remunerazione adeguata dei medici che abbiano intrapreso il proprio percorso specialistico prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva introduttiva del corrispondente obbligo, incondizionato e sufficientemente preciso, in capo agli Stati membri, di assicurare la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche.**

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022 nella causa C-590/20 ha statuito che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del Consiglio 82/76/CEE, e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato alla direttiva del Consiglio 75/363/CEE, come modificato dalla suddetta direttiva del 1982, sempreché sussistano le altre condizioni previste dalla normativa eurounitaria.

**Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero della salute, uno del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno del Ministero dell'Università e della ricerca. Viene specificato che le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero (comma 1).**

Il comma 2 prevede che il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico venga inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti commissioni

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.  
Viene infine prevista (comma 3) la clausola di invarianza degli oneri finanziari e viene stabilito che ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

**Al fine di una più attenta disamina della fattispecie in questione occorre precisare quanto segue.**

**La sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 (C-590-20)** ha posto alcuni punti fermi in relazione al diritto alla remunerazione per i medici iscritti ai corsi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto, iniziata prima del termine di scadenza della trasposizione della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, il 1° gennaio 1983.

La citata direttiva n. 82/76/CEE trova attuazione in Italia soltanto con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il quale stabiliva che agli ammessi alle scuole di specializzazione con impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, una borsa di studio a decorrere dall'anno accademico 1991-92.

La trasposizione tardiva della direttiva ha sollevato, come è noto, molteplici questioni relative alla spettanza e alla decorrenza di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi.

Innanzitutto, **la Corte di giustizia è intervenuta (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16)** stabilendo che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve, in linea di principio, essere oggetto di una remunerazione adeguata. Conseguentemente la Corte ha escluso che la borsa di studio fosse dovuta solo a partire dalla formazione iniziata nel corso dell'anno 1991.

A seguito di tale decisione, permaneva tuttavia l'incertezza sull'applicabilità della predetta normativa comunitaria anche ai medici specialisti che avevano iniziato la loro formazione prima dell'anno accademico 1983/1984. In tale contesto si colloca la sentenza del 3 marzo 2022 C-590-20 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, nell'aprile 2008, alcuni medici specialisti hanno presentato dinanzi al Tribunale di Roma dei ricorsi diretti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che tali autorità fossero condannate, da un lato, a pagare loro una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, per i corsi di specializzazione medica che i ricorrenti avevano seguito, e, dall'altro, a risarcire il danno che essi reputavano di aver subito per la mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

Le domande giudiziali respinte in primo e in secondo grado, sono state oggetto di ricorso davanti alla Suprema Corte di cassazione, i cui giudici hanno presentato un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sussistendo in seno alle diverse sezioni della Corte di cassazione una divergenza interpretativa.

Secondo la Corte di giustizia, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e sia menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Inoltre, si ricorda che le **Sezioni Unite della Corte di cassazione sono nuovamente intervenute sull'ambito di applicazione di tale direttiva con la sentenza n. 26603/2024**, affermando che non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie nn. 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal D.M. 31 ottobre 1991.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza europea, si può riassumere che:

1) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve, in linea di principio, essere oggetto di una remunerazione adeguata (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16).

2) la remunerazione adeguata spetta a tutti i medici frequentanti un corso di specializzazione previsto dalla direttiva 75/362/CEE, alla data di scadenza, 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76/CEE, a prescindere dal fatto che l'iscrizione a corsi di specializzazione preceda quella data (sentenza del 3 marzo 2022 C-590-20).

**Direttiva delegata (UE) 2024/782 (della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra e di farmacista).**

La direttiva delegata (UE) 2024/782 adottata dalla Commissione europea il 4 marzo 2024, modifica, con specifico riferimento ai requisiti minimi di formazione tra le altre per la professione di **odontoiatra**, la direttiva 2005/36/CE71, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, del possesso di una qualifica professionale conseguita in altri Paesi dell'Unione). Le modifiche si basano su tre studi, inerenti alle esigenze di aggiornamento dei requisiti suddetti, alla luce del progresso scientifico e tecnologico.

Il termine per il recepimento della presente direttiva (UE) 2024/782 è posto al 4 marzo 2026.

Le modifiche relative alla formazione degli odontoiatri (modifiche poste dalla novella di cui al punto 2) del suddetto articolo 1, primo comma) consistono,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**oltre che in alcuni interventi formali, nell'introduzione dei seguenti requisiti (che devono essere garantiti, da parte del percorso formativo, al fine del riconoscimento suddetto): un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica; le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. In relazione ai nuovi requisiti la novella modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE, con riferimento ai requisiti inerenti al programma di studi.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO  
Andrea Senna

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005